

## ALLEGATO 1

**DGR n. 2368 del 13/05/2024 "Criteri e modalità per la rateizzazione delle sanzioni amministrative di competenza della Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 57 ter della legge regionale n. 34/1978 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)".**

**Modalità e procedure di istruttoria delle istanze di rateizzazione delle sanzioni amministrative.**

### Presentazione delle istanze

L'istanza, conforme allo schema di modulo allegato al presente decreto, deve essere presentata presso la competente UO/struttura della Direzione Generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste responsabile del procedimento sanzionatorio, nell'iter del procedimento e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

All'istanza deve essere allegata la documentazione probatoria del reddito complessivo lordo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, quale ad esempio:

- ✓ Persone Fisiche
  - CU
  - Modello 730
  - Modello Redditi PF (ex Modello Unico)
  - Altro
  
- ✓ Persone Giuridiche
  - Modello Redditi SP (Società di persone ed equiparate)
  - Modello "Redditi SC ( Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati)
  - Altro

Alla voce "Altro" può essere prodotta ulteriore documentazione ritenuta opportuna per la valutazione delle condizioni dell'istante.

### Istruttoria e adozione del provvedimento

Entro 30 gg dalla protocollazione dell'istanza il dirigente della UO/Struttura competente, esaminata la documentazione allegata all'istanza, accertato che a carico del richiedente non sia già intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione con proprio provvedimento adottato nel triennio precedente, e, che non sia in corso una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata), adotta motivato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di rateizzazione, corredato del relativo piano di rateizzazione e lo notifica al medesimo richiedente.

In corso di istruttoria, il Responsabile del Procedimento può richiedere, ai sensi dell'art. 6 L. 241/90, ulteriore documentazione qualora lo ritenga necessario ai fini della determinazione del reddito. Tale richiesta sospende i termini del procedimento istruttorio come previsto dall'articolo 6 della L.R. 1/2012.

Per la definizione del piano di rateizzazione si richiamano le modalità ed i criteri stabiliti al punto 1) della DGR n.2368/2024.

Estinzione anticipata; Revoca dal beneficio.

Il beneficiario della rateizzazione ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione rateizzata versando a saldo il debito residuo, con gli interessi calcolati al momento del saldo. A tal fine, il beneficiario è tenuto a inoltrare preventivamente comunicazione alla UO/Struttura competente che, entro 15 gg. dal ricevimento della medesima, provvede alla definizione dell'ammontare del debito residuo dandone comunicazione all'interessato unitamente alle modalità per effettuare il versamento.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e il conseguente obbligo di estinguere in un'unica soluzione il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. A tal fine la UO/Struttura competente, verificato il mancato pagamento, procede, previo preavviso scritto al beneficiario, all'adozione del decreto di revoca della rateizzazione ed alla contestuale ingiunzione del pagamento a saldo di quanto dovuto.